

## ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 11 DEL 05/02/2024

### PORTO DI ORTONA – ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VIARIA NELLA ZONA DEL MOLO NORD

#### IL PRESIDENTE,

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTA** la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 128 in data 29/11/2023, con la quale, nella zona della banchina commerciale nord al porto di Ortona, a fronte dei danni ad alcune delle esistenti torri faro di illuminazione causati dalle condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse ivi ultimamente verificatesi, si stabilivano in via temporanea la circolazione viaria a senso unico, l'interdizione di una porzione di area retrostante la banchina medesima, nonché il divieto dell'esercizio delle attività portuali dalle ore 17,00 alle ore 07,00 a meno dell'adozione di apposite misure precauzionali compensative, ciò a tutela della pubblica e privata incolumità;

- PRESO ATTO** che, relativamente ai suddetti danni, risultano ad oggi conclusi gli interventi di ripristino del caso, mediante la rimozione di una torre faro abbattuta nonché il rinforzo strutturale delle altre torri faro di illuminazione esistenti nella zona portuale in questione, giusto il rapporto di servizio protocollato agli atti di questo Ente con n. 1799 in data 05/02/2024;
- RITENUTO** pertanto di dover emanare il presente provvedimento;
- VISTI** gli atti dell'Ufficio;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,  
ORDINA:**

**Art. 1**

Con decorrenza immediata, è revocata l'Ordinanza di questa Autorità n. 128 in data 29/11/2023, nelle premesse richiamata.

E' fatta salva ogni disposizione discendente da provvedimenti e regolamenti già in via ordinaria emanati precedentemente alla suddetta Ordinanza.

Visto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Salvatore Minervino)

**IL PRESIDENTE**  
(Ing. Vincenzo Garofalo)